



NOTAIO

Dott. **MERCOLINI GIUSEPPE**  
MONTEGROTTO TERME (PD)  
Viale Stazione n. 80

REP. N. 22.113

RACC. N. 8.426

**ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre

(24 ottobre 2016)

in Montegrotto Terme, nel mio studio in viale Stazione 80.

Innanzitutto a me dott. Giuseppe Mercolini, Notaio in Montegrotto Terme, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, alla presenza dei testimoni signora Chilese Alida, nata a Padova il giorno 7 aprile 1972, residente a Padova, via Sografi n. 32 e Fornasiero Raffaella, nata a Monselice (PD) il giorno 8 settembre 1961, residente a Monselice (PD), Via Papa Paolo VI n. 51;

è presente il signor:

- [REDACTED] nato a Nocera Inferiore (SA) il giorno 23 febbraio 1975, residente a Vigonza (PD), Via S.F. Cabrini n. 3/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "**FONDAZIONE MIKHAEL**", con sede in Montegrotto Terme (PD) Galleria Sopraelevata Manzoni n. 6, Codice Fiscale 92280780286, Ente per il quale è in corso il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato da parte della Regione Veneto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio, sono certo, al fine di consentire una migliore comprensione del presente atto

premette quanto segue

**a)** in data 26 luglio 2016, con atto pubblico ricevuto da me Notaio al n. 21.994 di Rep., registrato a Padova il 2 agosto 2016 al n. 13055 Serie 1T, il signor [REDACTED] ha costituito, ai sensi dell'art. 14 del Cod. Civ., una Fondazione denominata "**FONDAZIONE MIKHAEL**";

**b)** a costituire il patrimonio iniziale della Fondazione il signor [REDACTED] ha assegnato alla stessa la somma di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero);

**c)** Presidente e legale rappresentante della Fondazione è stato nominato il comparente [REDACTED]

**d)** l'art. 8) dell'atto costitutivo ha attribuito al Presidente della Fondazione tutti i poteri e le facoltà necessarie ai fini dello svolgimento delle attività strumentali al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, ivi compresa la facoltà di apportare all'atto costitutivo e allo statuto allegato allo stesso tutte le integrazioni e modifiche che fossero state eventualmente richieste dalle Autorità competenti ai fini del riconoscimento;

**e)** nell'ambito dell'iter avviato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Regione

Registrato il 25/10/2016  
Ufficio Entrate Padova 2  
al n. 17367  
Serie 1T  
Per € 245,00

Veneto con nota del 19 ottobre 2016 prot. 403246 ha effettuato alcune osservazioni relativamente allo statuto e richiesto ai fini del riconoscimento le modifiche di cui in appresso relative agli articoli 3), 4) e 7).

Tutto cio' premesso, tale da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella detta qualità, avvalendosi dei poteri a lui attribuiti in sede di costituzione,

**conviene**

**di modificare gli articoli 3), 4) e 7) dello statuto nel testo che segue:**

(nuovo testo)

**"Articolo 3**

**- Attività strumentali, accessorie e connesse -**

In particolare la Fondazione si occuperà di:

- operare, anche in collaborazione con soggetti terzi, nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, con particolare attenzione al trattamento e alla prevenzione del disagio pneumo-psico-fisico della persona umana, utilizzando e diffondendo conoscenze e strumenti utili al raggiungimento del completo benessere della persona, per accrescere nuove possibilità e opportunità del sapere, dell'aiuto, della solidarietà, del sostegno, della prevenzione e della cura del disagio e della sofferenza;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'organizzazione e la promozione di corsi fondati sul "Principio PNEUMOPSIKOSOMA (SpiritoPsicheCorpo)", che permettono alla persona umana di scoprire come funzionano i suoi dialoghi e le immagini interiori, come migliorare la sua capacità comunicativa, apprendere strategie utili per scoprire il suo talento e potenziare le sue capacità intellettuali e creative; conoscere come funziona la persona, permettendo così di crescere nell'amore e nella cura della sua indipendenza, consapevolezza e autonomia, sviluppando le sue potenzialità e ricchezze;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'edizione, la produzione, la pubblicazione, nonché la distribuzione di materiale editoriale e multimediale, formativo ed informativo per la crescita spirituale, per la promozione del dialogo, dell'armonia e dalla pace tra gli individui;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'organizzazione di incontri, eventi e seminari, anche musicali, diretti ad aumentare la conoscenza e il benessere pneumo-psico-fisico della persona umana.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà eventualmente esercitare anche attività economiche strumentali e quindi:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a bre-

ve o a lungo termine, la concessione di garanzie reali o personali, anche fidejussorie, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o di altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- amministrare e gestire i beni, mobili o immobili, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione, ove lo ritenga opportuno, potrà prendere parte anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi della fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parti di attività;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Considerato che le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Veneto, si precisa che gli Enti e/o Organismi eventualmente costituiti o partecipati dalla Fondazione devono svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto."

#### **"Articolo 4**

##### **- Patrimonio e Risorse Economiche -**

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento), sono destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente; ciò dovrà risultare anche nello stato patrimoniale del bilancio.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni effettuati dal fondatore o da terzi.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, con la precisazione che per quelle derivanti dalle eventuali attività commerciali e/o produttive marginali, la Fondazione dovrà tenere apposita contabilità separata.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio."

#### **"Articolo 7**

##### **- Poteri del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e del Segretario;
- provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei revisori;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera l'istituzione di comitati o commissioni ovvero direttori di settore o attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero dei membri;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14."

**A questo punto il Presidente consegna a me Notaio lo statuto**

della Fondazione, che nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Considerata la modifica testè effettuata relativa all'art. 4) dello statuto, per quanto possa occorrere, il comparente, nella detta qualità, conviene altresì di modificare l'art. 5) dell'atto costitutivo in materia di dotazione patrimoniale nel testo che segue:

**"ART. 5. - DOTAZIONE PATRIMONIALE** - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il signor [REDACTED] assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), che viene qui consegnata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante n. 3 (tre) assegni circolari, non trasferibili, emessi in data odierna a favore della Fondazione, rispettivamente:

- di Euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero) dalla ICCREA Banca n. SE 4023690456-06;

- di Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zero zero) dalla Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est n. NL 6000017804-01;

- di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. n. 5205295696-03.

Il 30% (trenta per cento) del fondo di dotazione è destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente; ciò dovrà risultare anche nello stato patrimoniale del bilancio."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, in presenza dei testimoni, ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà.

Esso consta di due fogli, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me notaio; ne occupa le prime quattro facciate e parte della quinta.

Viene sottoscritto alle ore 18 e 10 (diciotto e dieci).

F.to [REDACTED]

" Alida Chilese teste

" Raffaella Fornasiero teste

" Giuseppe Mercolini Notaio

**Allegato "A" al n. 22.113 REP. e n. 8.426 RACC.**

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**Articolo 1**

**- Denominazione - Sede - Durata -**

E' costituita, per volontà del fondatore, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MIKHAEL"**, con sede legale in Montegrotto Terme (PD), Galleria Sopraelevata Manzoni n. 6. La Fondazione ha durata illimitata.

**Articolo 2**

**- Scopo e Ambito Territoriale -**

La "FONDAZIONE MIKHAEL" è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

La Fondazione ha per scopo esclusivo l'educazione, l'istruzione, la ricerca scientifica e l'assistenza socio - sanitaria finalizzate alla promozione ed al conseguimento del benessere psicofisico dell'individuo.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

**Articolo 3**

**- Attività strumentali, accessorie e connesse -**

In particolare la Fondazione si occuperà di:

- operare, anche in collaborazione con soggetti terzi, nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, con particolare attenzione al trattamento e alla prevenzione del disagio pneumo-psico-fisico della persona umana, utilizzando e diffondendo conoscenze e strumenti utili al raggiungimento del completo benessere della persona, per accrescere nuove possibilità e opportunità del sapere, dell'aiuto, della solidarietà, del sostegno, della prevenzione e della cura del disagio e della sofferenza;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'organizzazione e la promozione di corsi fondati sul "Principio PNEUMOPSIKOSOMA (SpiritoPsicheCorpo)", che permettono alla persona umana di scoprire come funzionano i suoi dialoghi e le immagini interiori, come migliorare la sua capacità comunicativa, apprendere strategie utili per scoprire il suo talento e potenziare le sue capacità intellettuali e creative; conoscere come funziona la persona, permettendo così di crescere nell'amore e nella cura della sua indipendenza, consapevolezza e autonomia, sviluppando le sue potenzialità e ricchezze;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'edizione, la produzione, la pubblicazione, nonché la distribuzione di materiale editoriale e multimediale, formativo ed informativo per la crescita spirituale, per la promozione del dialogo, dell'armonia e dalla pace tra gli individui;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'organizzazione di incontri, eventi e seminari, anche musicali, diretti ad aumentare la conoscenza e il benessere

pneumo-psico-fisico della persona umana.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà eventualmente esercitare anche attività economiche strumentali e quindi:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la concessione di garanzie reali o personali, anche fidejussorie, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o di altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni, mobili o immobili, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione, ove lo ritenga opportuno, potrà prendere parte anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi della fondazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parti di attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Considerato che le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Veneto, si precisa che gli Enti e/o Organismi eventualmente costituiti o partecipati dalla Fondazione devono svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

#### **Articolo 4**

##### **- Patrimonio e Risorse Economiche -**

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento), sono destinati a

costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente; ciò dovrà risultare anche nello stato patrimoniale del bilancio.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni effettuati dal fondatore o da terzi.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, con la precisazione che per quelle derivanti dalle eventuali attività commerciali e/o produttive marginali, la Fondazione dovrà tenere apposita contabilità separata.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

#### **Articolo 5**

##### **- Organi della Fondazione -**

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 6**

##### **- Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette.

Eccezion fatta per la nomina del primo operata direttamente dal fondatore, tanto il numero quanto il nome dei membri del Consiglio verranno stabiliti dal Consiglio uscente.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione composto di tre membri, è nominato direttamente dal fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati, senza limiti di numero di mandati.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.



Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, fatta eccezione per il primo che viene nominato dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

#### **Articolo 7**

##### **- Poteri del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e del Segretario;
- provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei revisori;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera l'istituzione di comitati o commissioni ovvero direttori di settore o attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero dei membri;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

#### **Articolo 8**

#### **- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, invece, il Consiglio si intenderà validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi (prima e seconda convocazione) le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

#### **Articolo 9**

##### **- Poteri del Presidente -**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità e urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

#### **Articolo 10**

##### **- Segretario -**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

#### **Articolo 11**

##### **- Revisore unico o Collegio dei revisori -**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di revisione, che secondo quanto stabilito in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori così nominati saranno scelti tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali e non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di organo collegiale, il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il revisore, all'atto di costituzione della fondazione individuato come revisore unico, è nominato direttamente dal fondatore.

Il revisore o il collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il revisore o il collegio esercitano il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esaminano i bilanci annuali e redigono una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il revisore o il collegio partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

Le attività svolte devono risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### **Articolo 12**

##### **- Esercizio finanziario -**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°

gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

#### **Articolo 13**

##### **- Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite -**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

#### **Articolo 14**

##### **- Liquidazione ed estinzione della fondazione -**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del C.C.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

#### **Articolo 15**

##### **- Norme applicabili -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

F.to

"  Alida Chilese teste

" Raffaella Fornasiero teste

" Giuseppe Mercolini Notaio